



## Comune di San Cesario sul Panaro (PROVINCIA DI MODENA)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 8

#### VERBALE NR. 37 DEL 23/07/2020

**OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI – CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE ADOTATE PER IL 2019, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, D.L. 18/2020.**

L'anno duemilaventis il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.  
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Assente
4	Fabbri Maria Cristina	Presente
5	Mereu Tamara	Assente
6	Melli Lorenzo	Assente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Assente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

**PRESENTI N.: 9**

**ASSENTI N.:4**

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: PANCALDI FABRIZIO

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ZUFFI FRANCESCO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
MANUELA GALLETTI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2018 è stata istituita, a partire dal 1 gennaio 2018, la Tariffa Corrispettivo Puntuale in luogo della TARI e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, il *“Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- con la deliberazione n.443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- la citata deliberazione 443/2019 l'introduce un nuovo Metodo Tariffario (MTR) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, da applicarsi dal 1° gennaio 2020, con elementi di rilevante novità sia nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel PEF che nella conseguente determinazione tariffaria;
- l'introduzione del nuovo Metodo Tariffario (MTR) comporta l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un nuovo percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019 si articola nelle seguenti fasi:
  - 1) il soggetto gestore del servizio rifiuti predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente (ATERIS Emilia Romagna) per la sua validazione;
  - 2) l'ente territorialmente competente (ATERIS Emilia Romagna), verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, procede alla validazione e assume le pertinenti determinazioni provvedendo a trasmettere all'Autorità ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - 3) l'Autorità ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni e/o apportare modifiche, approva;
  - 4) fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente (ATERIS Emilia Romagna);
- con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (in G.U. n.26 del 01/02/2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza delle patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

### CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 683 della L.147/2013, è stato prorogato dall'art. 57/bis del D.L. 124/2019

(c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, che ha inserito dopo il comma 683 il seguente comma: “683-bis. *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni [...]i Comuni, in deroga al comma 683 e all'art.1, comma 169 della L. 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e tariffa corrispettiva entro il 30 aprile [...]”;*

- il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

- l'iter di predisposizione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 secondo i nuovi criteri previsti dalla normativa sopra illustrata è stato interrotto dal manifestarsi, su tutto il territorio nazionale, della pandemia da COVID-19, che ha comportato la necessità e l'urgenza, da parte del Governo nazionale, di adottare misure di contenimento alla diffusione del virus, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico sociale del Paese;

- in questo contesto di assoluta emergenza, è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”), che in particolare, all'art. 107, commi 4 e 5, prevede:

-- “*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020*” (comma 4);

-- “*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*” (comma 5);

- l'articolo 138 del D.L. del 19/05/2020 n.34 ha abrogato: il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, il comma 779 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio - n. 160 del 27 dicembre 2019 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, rendendo così applicabile il regime di approvazione ordinario di cui ai punti seguenti;

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

- l'articolo 1, comma 169 della l. 296/2006, il quale prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

## **RILEVATO CHE:**

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, è stato disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2020;
- con successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28/02/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/03/2020, ... *in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze...*, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con la conversione del D.L. 18/2020 in Legge n. 27 del 29 aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Tecnico Manutentivo competenti in merito alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario competente in merito alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 23/12/2019 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 24/12/2019 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 28/03/2019 e n. 55 del 26/06/2019 per rettifica di allegato tariffario, riportate **nell'Allegato A**, quale parte integrante del presente atto, dando atto che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107 – comma 5 – citato, fatto salvo quanto disposto da norme di rango superiore in materia di tariffe e agevolazioni;

**DATO ATTO CHE** la Tariffa Corrispettiva Puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata per il Comune;

## **VISTO:**

- il d.lgs. 446 del 15/12/1997;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**SU PROPOSTA** della Giunta;

Il Sindaco-Presidente cede la parola a Pancaldi Fabrizio (Assessore all'Ambiente, Rifiuti, Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici) che illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;

Intervengono successivamente al dibattito:

- Zanolì Mirco (Rinascita Locale);
- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente;
- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Il Sindaco-Presidente;
- Formentini Roberto (Insieme per San Cesario);
- Zanolì Mirco (Rinascita Locale);
- Formentini Roberto (Insieme per San Cesario);
- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Pancaldi Fabrizio (Assessore all'Ambiente, Rifiuti, Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici);
- Il Sindaco-Presidente;
- Zanolì Mirco (Rinascita Locale);
- Il Sindaco-Presidente per le conclusioni;

**DATO ATTO** infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della Segreteria;

**CON** le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 9	Voti a favore	n. 7
Consiglieri votanti	n. 7	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 2		

## **DELIBERA**

1. ai sensi dell'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 28/03/2019 e n. 55 del 26/06/2019 per rettifica di allegato tariffario, riportate **nell'Allegato A**, quale parte integrante del presente atto, dando atto che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107 – comma 5 – citato, fatto salvo quanto disposto da norme di rango superiore in materia di tariffe e agevolazioni.

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il 1° gennaio 2020.

**INDI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti accertati dal Presidente

**DELIBERA**

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità a quanto deliberato.

**COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO  
(Modena)**

**TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE  
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

**TARIFE, CLASSIFICAZIONI, COEFFICIENTI, MAGGIORAZIONI,  
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, CASI PARTICOLARI, SANZIONI**

**ANNO 2020**

1. UTENZE DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE, COEFFICIENTI E TARIFFE – ANNO 2020

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - 2020

CATEGORIE		PARTE FISSA - (Pf) (Imposte escluse)				QUOTA VARIABILE DI BASE - (Qvb) (Imposte escluse)				
		QUOTA FISSA (Qf)		QUOTA FISSA NORMALIZZATA (Qfn)		Nr. Litri Indifferenziata (soglia minima)	€/litro Qvb	IMPORTO ANNUO Qvb	N. svuotamenti annui con contenitore da 20 litri (calotta)	N. svuotamenti annui con contenitore da 40 litri (porta a porta)
cod	Tipologia	Ka Qf	€/mq Qf	Kb Qfn	€/occupante Qfn					
1	1 occupante	0,73	€0,6460	0,60	€. 3,2996	360	€0,0902044	€. 32,4735840	18	9
2	2 occupanti	0,94	€0,8318	1,40	€. 7,6990	440	€0,0902044	€. 39,6899360	22	11
3	3 occupanti	1,05	€0,9291	1,80	€. 9,8987	560	€0,0902044	€. 50,5144640	28	14
4	4 occupanti	1,14	€1,0088	2,20	€. 12,0985	680	€0,0902044	€. 61,3389920	34	17
5	5 occupanti	1,23	€1,0884	2,90	€. 15,9480	760	€0,0902044	€. 68,5553440	38	19
6	6 o più occupanti	1,30	€1,1503	3,40	€. 18,6976	760	€0,0902044	€. 68,5553440	38	19
1	Garage e cantine non pertinenziali (Utenza domestica secondaria) – Art. 15 c.7	0,70	€0,6460	0,60	€. 3,2996	360	€0,0902044	€. 32,4735840	18	9

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (Qva) per conferimenti effettuati oltre la soglia minima assegnata - €/litro 0,0902044 (imposte escluse)	
Volume contenitore in dotazione	Costo per ogni svuotamento aggiuntivo (€ 0,0902044 x n. litri del contenitore) - imposte escluse
20 litri (calotta)	€ 1,8040880/cad.
40 litri (porta a porta)	€ 3,6081760/cad.



## 2. UTENZE NON DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE, COEFFICIENTI E TARIFFE – ANNO 2020

**TABELLA PER IL CALCOLO DELLA “PARTE FISSA” – UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020**

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE - 2020 (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 – Art. 15 commi 14 e 17 del Regolamento comunale)	Kc	QUOTA FISSA 2020 €/mq (imposte escluse)	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2020 €/mq (imposte escluse)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,9143042	3,28	€ 0,0669391
1-1A	Scuole con progetti Raccolta Differenziata	0,08	€ 0,1828608	0,66	€ 0,0134694
2	Cinematografi e teatri	0,43	€ 0,9829000	3,50	€ 0,0714000
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 1,3714562	4,90	€ 0,1000004
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	€ 1,9428964	7,00	€ 0,1428577
4-4A	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi - AREE SCOPERTE	0,17	€ 0,3885793	1,40	€ 0,0285715
5	Stabilimenti balneari	0,64	€ 1,4629000	5,22	€ 0,1065000
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 1,1657378	4,22	€ 0,0861228
7	Alberghi con ristorante	1,64	€ 3,7486471	13,45	€ 0,2744909
8	Alberghi senza ristorante	1,34	€ 3,0629000	11,00	€ 0,2245000
9	Case di cura e riposo	1,25	€ 2,8572000	10,22	€ 0,2086000
10	Ospedale	1,07	€ 2,4457636	8,81	€ 0,1797967
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,46	€ 3,3372102	12,00	€ 0,2448990
12	Banche ed istituti di credito	1,71	€ 3,9086503	14,00	€ 0,2857155
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	€ 3,2229222	11,55	€ 0,2357153
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	€ 3,4743558	12,50	€ 0,2551031
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 1,8972000	6,81	€ 0,1390000
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	€ 4,0687000	14,58	€ 0,2976000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	€ 2,4914789	8,95	€ 0,1826538
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	€ 1,8743235	6,76	€ 0,1379598
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 2,4914789	8,95	€ 0,1826538
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	€ 1,9428964	7,00	€ 0,1428577
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	€ 1,9428964	7,00	€ 0,1428577
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,93	€ 6,6972780	24,00	€ 0,4897979
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,93	€ 6,6973000	24,00	€ 0,4898000
24	Bar, caffè, pasticceria	2,80	€ 6,4001292	23,00	€ 0,4693897
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 4,6172360	16,55	€ 0,3377565
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	€ 5,9658000	21,40	€ 0,4367000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,41	€ 7,7944430	28,00	€ 0,5714309
28	Ipermercati di generi misti	2,74	€ 6,2630000	22,45	€ 0,4582000
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	€ 15,8175000	56,78	€ 1,1588000
30	Discoteche, night-club	1,91	€ 4,3658000	15,68	€ 0,3200000
31	Parti comuni condominiali	0,00	€ -	0,00	€ -

**TARIFE PER CALCOLO QUOTA VARIABILE DI BASE E QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA  
UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020**

ANNO 2019		QUOTA VARIABILE DI BASE (Imposte escluse)			QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (Imposte escluse)
		€/litro 0,0902044			€/litro 0,0902044
Volume contenitore in dotazione	N. svuotamen ti annui	Numero litri indifferenziata (soglia annua)	€/litro	Importo annuo	Costo per ogni svuotamento aggiuntivo effettuato oltre la soglia annua €. 0,0902044 x n. litri del contenitore
<b>20 litri</b> - (calotta) Categorie da 1 a 30 Superficie fino a 65 mq.	20	400	€.0,0902044	<b>€. 36,0817600</b>	€. 1,8040880/cad.
<b>20 litri</b> - (calotta) Categorie da 1 a 30 Superficie oltre 65 mq.	40	800	€.0,0902044	<b>€. 72,1635200</b>	€. 1,8040880/cad.
<b>40 litri</b> - (bidoncino porta a porta) Categorie da 1 a 30 Superficie fino a 65 mq.	10	400	€.0,0902044	<b>€. 36,0817600</b>	€. 3,6081760/cad.
<b>40 litri</b> - (bidoncino porta a porta) Categorie da 1 a 30 Superficie oltre 65 mq.	24	960	€.0,0902044	<b>€. 86,5962240</b>	€. 3,6081760/cad.
<b>120 litri</b>	24	2.880	€.0,0902044	<b>€. 259,7886720</b>	€. 10,8245280/cad.
<b>240 litri</b>	24	5.760	€.0,0902044	<b>€. 519,5773440</b>	€. 21,6490560/cad.
<b>360 litri</b>	24	8.640	€.0,0902044	<b>€. 779,3660160</b>	€. 32,4735840/cad.
<b>1700 litri</b>	24	40.800	€.0,0902044	<b>€. 3.680,3395200</b>	€.153,3474800/cad.

### 3. PARTI COMUNI DI ABITAZIONI CONDOMINIALI (Art. 4 c.8)

Per i rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o non detenute in via esclusiva, per i condomini che hanno nominato un amministratore, è prevista la possibilità di avere, dietro specifica richiesta, un' apposita utenza che da diritto all'assegnazione delle relative dotazioni consegnate all'amministratore condominiale.

A tali utenze viene applicata la seguente tariffa, commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti, con addebito del costo di ogni singolo conferimento:

#### TARIFFE UTENZE "PARTI COMUNI DI ABITAZIONI CONDOMINIALI"

Volume contenitore in dotazione	PARTE FISSA	QUOTA VARIABILE (Imposte escluse)	
		€/litro 0,0902044	
		€/litro	Costo per ogni svuotamento € 0,0902044 x n. litri del contenitore
20 litri (calotta)	NON DOVUTA	€ 0,0902044	€ 1,8040880/cad.
40 lt (bidoncino porta a porta)	NON DOVUTA	€ 0,0902044	€ 3,6081760/cad.

### 4. SANZIONI

Le violazioni al "Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati" sono punite, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento ed ai sensi dell'art. 9/bis della L.R. Emilia Romagna n.16/2016, con una sanzione amministrativa pecuniaria come indicato nella seguente tabella:

Tipo di violazione	Articolo di riferimento	Misura della sanzione	Minimo	Massimo
Infedele comunicazione	Art. 7	50 % della tariffa non versata	€ 50,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di attivazione utenza	Art. 7	100% della tariffa non versata	€ 50,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	Art. 7 - comma 2	€ 50,00		
Omessa comunicazione di cessazione utenza	Art. 7 - comma 1	€ 50,00		
Mancato versamento degli importi dovuti	Art.10 - comma 4	30 % della tariffa non versata	€ 50,00	€ 500,00
Parziale versamento degli importi dovuti	Art.10 - comma 4	30 % della tariffa non versata	€ 50,00	€ 500,00

**5. UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON ABBIANO RITIRATO LE DOTAZIONI STANDARD ENTRO I TERMINI (Art. 12 c.2 e c.7)**

Tipo di violazione	Articolo di riferimento	Misura della sanzione
Mancato ritiro della "dotazione standard"	Art. 12 - comma 2 - lett. a) Art. 12 - comma 7	Per il calcolo della Quota Variabile di Base si considera un contenitore fittizio con volumetria pari a 800 litri annui.

**6. USO STAGIONALE O NON CONTINUATIVO DI IMMOBILI E/O AREE (Art. 14 c.5)**

La Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti, per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà mai essere inferiore a 60 giorni complessivi nel corso dell'anno, nei seguenti casi:

- a. Abitazioni non di residenza tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno di almeno 180 giorni, non ceduti in uso a terzi;
- b. Abitazioni occupate o detenute da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che tali abitazioni non risultino da altri occupate e/o utilizzate;
- c. Locali ed aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 giorni.

Ai sensi dell'art. 15 c. 6 del Regolamento, nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).

**7. TARIFFA GIORNALIERA (Art. 16)**

Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 180 giorni, nel corso dello stesso anno solare, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio si applica una tariffa giornaliera, incrementata del 50%, calcolata come segue:

**TARIFFA GIORNALIERA (Imposte escluse)**

PARTE FISSA TARIFFA ANNUALE della categoria di appartenenza	QUOTA VARIABILE DI BASE QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA
<u>Quota Fissa Annuale x N. giorni di occupazione</u> + incremento del 50% 365	NON DOVUTA

## 8. RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO INDIVIDUALE E DI COMUNITÀ – UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE.

Alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale o di comunità, per i propri rifiuti organici, previa istanza presentata al Gestore compilando il modulo predisposto dallo stesso, si applicano le seguenti riduzioni della Parte Fissa ( Quota Fissa + Quota Fissa Normalizzata) della Tariffa:

	TIPOLOGIA COMPOSTAGGIO	SOGGETTI DESTINATARI	Riduzione Parte fissa
1	<b>Compostaggio individuale Utenze Domestiche</b> (Art. 18 c.5)	Utenze Domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino	- 25%
2	<b>Compostaggio di comunità Utenze Domestiche</b> (Art. 18 c.8)	Utenze Domestiche che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii.	- 25%
3	<b>Compostaggio individuale Utenze Non Domestiche</b> (Art. 19 c.5)	Utenze Non Domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche	- 25%
4	<b>Compostaggio di comunità Utenze Non Domestiche</b> (Art. 19 c.8)	Utenze Non Domestiche che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii.	- 25%

Per usufruire della riduzione occorre presentare apposita richiesta al Gestore.

La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.

La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale.

## 9. RIDUZIONI PER CONFERIMENTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta si applicano le seguenti riduzioni sulla Parte fissa, nella misura massima del 30%, per utenze domestiche e non domestiche:

### UTENZE DOMESTICHE (art. 18 c.9)

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERITO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	Riduzione Parte fissa
CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (es. Batterie per auto IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI OLII MINERALI E METALLI	0,10 €/kg
LAMPADINE FLUORESCENTI E OLII VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti all'anno) RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti all'anno – peso minimo di ogni conferimento 20 kg)	1,00 €/conferimento
FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti all'anno)	3,00 €/conferimento

### UTENZE NON DOMESTICHE (art. 19 c.9)

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERITO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento)	Riduzione Parte fissa
IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI	0,10 €/kg
OLII VEGETALI	0,35 €/kg

## 10. AGEVOLAZIONI PER UTILIZZO DI PANNOLINI, PANNOLONI E/O PRESIDI MEDICO-SANITARI – UTENZE DOMESTICHE (Art. 18 c.10)

Per i nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale) è previsto un numero di litri ulteriori pari a 5200 litri/annui, corrispondenti a:

Volume contenitore in dotazione	N. svuotamenti annui aggiuntivi	Numero litri annui aggiuntivi rispetto alla soglia minima riconosciuta nella Quota Variabile di Base
20 litri (calotta)	260	5200
40 lt (bidoncino porta a porta)	130	5200

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva.

L'agevolazione per l'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati-utenti dell'anagrafe comunale.

L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

L'agevolazione per l'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di presentazione di apposita richiesta al Gestore.

L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto e cessa automaticamente ogni anno al 31 dicembre.

Successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 marzo di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto.

La richiesta deve contenere l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici e dovrà essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi (certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi).

Qualora venga meno il presupposto legittimante l'agevolazione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore.

## 11. AGEVOLAZIONI PER UTILIZZO DI PANNOLINI, PANNOLONI E/O PRESIDI MEDICO-SANITARI – UTENZE NON DOMESTICHE (Art. 19 c.15)

Alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è riconosciuto un numero di ulteriori litri annui, per ogni “soggetto agevolato”, corrispondenti a:

Tipologia rifiuto	Numero litri annui aggiuntivi rispetto alla soglia minima riconosciuta nella Quota Variabile di Base
Pannolini	Litri 3.440 per ogni “soggetto agevolato”
Presidi medico-sanitari	Litri 4.160 per ogni “soggetto agevolato”

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Per usufruire dell’agevolazione il titolare di dette Utenze Non Domestiche dovrà presentare apposita istanza al Comune, utilizzando apposito modulo.

Successivamente l’Amministrazione Comunale trasmetterà al Gestore l’elenco delle UND cui riconoscere l’agevolazione;

Per “soggetto agevolato” si intende:

Per case di cura e similari:	Numero posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medico-sanitari per incontinenza
Per asili e similari:	Numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini
Per “micro-nidi”:	Numero massimo di bambini accoglibili nella struttura
Per “case-famiglia”:	Numero posti letto dedicati ai pazienti che necessitano di presidi medico-sanitari per incontinenza

### Micro-nidi

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND.

Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari ad uso domestico, ai sensi dell’art. 12 c.3 del Regolamento Comunale, si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie ad uso domestico, la Parte Fissa della tariffa ad uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare.

A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative ad entrambe le posizioni (Utenza Domestica e Utenza Non Domestica).

## 12. RIDUZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RICICLO - UTENZE NON DOMESTICHE (Art. 19 c.4)

Per le UtENZE Non Domestiche che dimostrino di avere avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, rifiuti assimilati agli urbani, è applicata una riduzione nel rispetto dei seguenti criteri:

la riduzione è concessa fino a una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a:

### 2 x Kd x Superficie

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l'indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva, deliberato dal Comune e riportato nella seguente tabella:

Categoria	SottoCategoria	DESCRIZIONE	Kd
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
1	1A	Scuole con progetti Raccolta Differenziata	0,66
2		cinematografi e teatri	3,50
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,00
4	4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - AREE SCOPERTE	1,40
5		stabilimenti balneari	5,22
6		Esposizioni, autosaloni	4,22
7		Alberghi con ristorante	13,45
8		Alberghi senza ristorante	11,00
9		case di cura e di riposo	10,22
10		Ospedale	8,81
11		Uffici, agenzie, studi professionali	12,00
12		Banche ed istituti di credito	14,00
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,50
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16		Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17		Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
20		Attività industriali con capannoni di produzione	7,00
21		Attività artigianali di produzione beni specifici	7,00
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	24,00
23		Mense, birrerie, amburgherie	24,00
24		Bar, caffè, pasticceria	23,00
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55
26		Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27		Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	28,00



28	ipermercati di generi misti	22,45
29	banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	15,68
31	parti comuni condominiali	-

La tariffa è ridotta, a consuntivo, nella Parte Fissa in termini assoluti di 0,10 €/Kg e la riduzione non può comunque superare il 30% della Parte Fissa della tariffa.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, presentando istanza al Gestore, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo (Art. 19 c. 4).

### **13. PLURALITÀ DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI (Art. 21)**

La somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle Utenze Domestiche e Non Domestiche non può in nessun caso superare il 60% dell'importo composto dalla somma di Parte Fissa e Quota Variabile di Base.